



Comune
di Pesaro

ORIGINALE

N. di Documento 128

N. della deliberazione 91

Data della deliberazione 30/06/2021

Allegati n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE N. 33

Convocazione 1^a

Seduta pubblica

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) – PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) TARI 2021 VALIDATO DALL'ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO (ATA RIFIUTI) ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE RIDUZIONI PER L'ANNO 2021.

L'anno **duemilaventuno**, addì **trenta** del mese di **Giugno** alle ore **16:00**, in Pesaro e nella sala W. Pierangeli della Provincia di Pesaro e Urbino, convocato per determinazione del Presidente, previ avvisi in data **25/06/2021** notificati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

Al momento della trattazione dell'argomento indicato in oggetto sono presenti ed assenti i Signori:

Componente	P	A	Componente	P	A
AMADORI GUERRINO	SI		MARIANI STEFANO	SI	
ANDREOLI DARIO	SI		MATTIOLI ANNA MARIA	SI	
BELLUCCI GIAMPIERO	SI		MONTESI LORENZO		SI
BIAGIOTTI ROBERTO	SI		MURGIA CAMILLA	SI	
BLASI GUENDALINA	SI		NOBILI TOMAS	SI	
BLASI NICHOLAS	SI		PAGNONI DI DARIO LUCA	SI	
CASTELLANI SERGIO	SI		PANDOLFI LUCA	SI	
CECCHINI ALESSANDRA	SI		PANICALI CHIARA	SI	
CONTI MARIA-ROSA	SI		PERUGINI MARCO	SI	
DALLASTA GIOVANNI	SI		PETRETTI VITTORIO		SI
GAMBINI EMANUELE	SI		REDAELLI MICHELE		SI
GAMBINI MICHELE	SI		RICCI MATTEO	SI	
IACOPINI LUIGI	SI		ROSSI CARLO		SI
LUGLI LORENZO	SI		SPERINDEI LISETTA	SI	
MALANDRINO DANIELE	SI		TOTARO FRANCESCO	SI	
MARCHIONNI ANDREA	SI		VANZOLINI CLAUDIA	SI	
MARCHIONNI GIULIA	SI				

Presenti n. **29**

Assenti n. **4**

Presiede il Presidente **Marco Perugini**

Assiste alla seduta **Il Segretario Generale Dott. Claudio Chianese**

Scrutatori: **CASTELLANI SERGIO, PANICALI CHIARA, VANZOLINI CLAUDIA**

Sono presenti gli Assessori: **VIMINI DANIELE, FRENQUELUCCI FRANCESCA, POZZI RICCARDO, MOROTTI HEIDI, BELLONI ENZO, CECCARELLI GIULIANA**



In continuazione di seduta

Il Presidente pone in esame l'argomento iscritto al punto 3) delle proposte all'O.d.g. ed indicato in oggetto come da proposta di deliberazione agli atti che di seguito si trascrive:

IL CONSIGLIO COMUNALE

“”

Premesso

- che l'articolo 1, commi 639 – 705, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC);
- che la IUC (Imposta Unica Comunale) era articolata nelle seguenti componenti:
 - a) IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
 - b) TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
 - c) TARI (tassa sui rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Dato atto che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza 01.01.2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Considerato che

- con l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono stati attribuiti all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Aeegsi) compiti di regolazione anche nei settori dei rifiuti, così che dal 1° gennaio 2018 la precedente Autorità ha trasformato la propria denominazione in ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Considerato inoltre che

- con deliberazione n. 443 del 31/10/2019 l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- il nuovo metodo tariffario sui rifiuti (MTR) fissa i limiti delle tariffe e predispone quattro diversi schemi che Comuni, gestori e altri enti competenti potranno scegliere in base ai propri obiettivi di miglioramento del servizio al cittadino;
- le tariffe del prelievo sui rifiuti continueranno ad essere caratterizzate dalle consuete due diverse componenti: quota fissa e quota variabile, da definire sulla base dei vigenti coefficienti di produttività dei rifiuti indicati dal metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, salvo diversa valutazione operata dall'Ente sulla base di un apposito monitoraggio;
- il compito principale affidato ad ARERA, dunque, consiste nella determinazione di costi efficienti ammissibili nelle diverse componenti di costo tariffario. Per consentire tale obiettivo, l'autorità ha rilevato come occorra considerare costi sostenuti affidabili e certi, ossia provenienti da fonte contabile obbligatoria, riferiti a due anni precedenti rispetto a quello di riferimento del piano finanziario. Quindi, nella determinazione dei costi da inserire nel Piano Finanziario ed Economico (P.E.F) non sarà più possibile assumere quelli previsionali per l'anno di riferimento, come indicato nel metodo normalizzato, ma sarà necessario considerare quelli consuntivi, fatte salve singole voci di costo espressamente previste dall'Autorità (es. costi Covid);
- gli Enti di Governo dell'Ambito territorialmente competente svolgeranno l'attività di validazione dei dati, delle informazioni e degli atti trasmessi dal gestore secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio, al fine poi di consentire ai Consigli Comunali l'approvazione dei



corrispettivi derivante dalla definizione dei Piani Finanziari;

Tenuto conto che nel territorio del Comune di Pesaro è stata attivata l'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA Rifiuti) ai sensi dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n.191 e dell'art. 7 comma 1 della L.R. n.24/2009, in forza del quale le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito di cui all'art. 201 del D.lgs.152/2006 sono svolte per l'ATO1-Pesaro e Urbino dall'Assemblea territoriale d'ambito (ATA) costituita fra la Provincia di Pesaro-Urbino ed i Comuni del territorio provinciale. L'ATA è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio. I rapporti tra gli enti locali appartenenti all'ATA sono regolati da apposita convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Dato atto che

- il comma 683 della citata L. 147/2013 che testualmente dispone: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;*
- in questo contesto si inserisce la già citata deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA, il cui articolo 6 delinea una nuova procedura di approvazione del piano economico finanziario che si articola in quattro fasi:
 - a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
 - b) l'ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
 - c) l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o proporre modifiche;
 - d) fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b);

Atteso che il Comune di Pesaro, con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 63 del 27.07.2020 e n. 64 del 27.07.2020, ha deliberato di:

- avvalersi della facoltà disposta dal comma 5, dell'articolo art. 107 D.L. n. 18/2020 e pertanto, in deroga all'articolo 1, comma 654 e 683, della L. 147/2013, di approvare, per il territorio del Comune di Pesaro così come risultante prima della fusione per incorporazione con il Comune di Monteciccardo, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) già adottate per l'anno 2019 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 116 del 17.12.2018 anche per l'anno 2020;
- avvalersi, per il solo anno 2020, della previsione di cui al comma 132 del citato art.1 della legge n. 54 del 07/04/2014, mantenendo, in via transitoria, per la TARI una articolazione tariffaria diversa per il territorio del Comune di Pesaro e per quello del nuovo Municipio di Monteciccardo;
- di avvalersi della facoltà disposta dal comma 5, dell'articolo art. 107 D.L. n. 18/2020 e pertanto, in deroga all'articolo 1, comma 654 e 683, della L. 147/2013, di approvare, per il territorio del nuovo Municipio di Monteciccardo, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) già adottate per l'anno 2019 con la deliberazione del Consiglio Comunale di Monteciccardo n. 11 del 01.03.2019 anche per l'anno 2020;

Dato atto che, con nota acquisita al prot. n. 77161 del 24.06.2021 l'ATA Rifiuti ha trasmesso la Delibera di assemblea ATA n. 10 del 22.06.2021 avente ad oggetto *“Approvazione proposta di predisposizione del Piano Economico Finanziario e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2021 da presentare ad ARERA ai fini dell'approvazione definitiva (delibera ARERA n°443/2019/R/rif)”* ed i relativi allegati (Allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale) con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario (P.E.F.) 2021 MTR per il Comune di Pesaro redatto e validato ai sensi della normativa vigente;

Dato atto che il Piano Finanziario 2021 è stato elaborato in applicazione del Metodo tariffario rifiuti (MTR) ARERA di cui alla deliberazione ARERA n. 443 del 31.10.2019 e s.m.i.e sulla base dei dati acquisiti dal gestore del servizio (Marche Multiservizi spa) e dal Comune ed in funzione dei costi di esercizio del Comune di Pesaro e dell'ex comune di Monteciccardo;



Preso atto che il PEF 2021 validato dall'ATA ammonta complessivamente ad euro 19.412.512,00 iva inclusa, comprensivo degli effetti dovuti all'applicazione del limite alla crescita alle entrate tariffarie previsto dal MTR ARERA nonché degli oneri riferiti all'equo indennizzo di cui alla delibera n. 20 del 20.12.2019 dell'ATA Rifiuti Pesaro e Urbino;

Atteso che l'art. 27 del Regolamento comunale di disciplina della TARI prevede che *“Il consiglio comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dall'art.1, comma 659, della legge 27 dicembre 2013, n.147(...) Nella delibera del Consiglio Comunale di determinazione delle tariffe sono approvati il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio delle agevolazioni di cui al comma precedente, le casistiche per l'accesso alle agevolazioni, la documentazione da presentare (...)”*;

Considerato il periodo di forte difficoltà economica generato dalla pandemia in atto che ha messo a dura prova il tessuto sociale ed economico del territorio nella sua interezza, si ritiene di dover procedere a concedere agevolazioni tese ad alleviare l'impatto della TARI su tutti i contribuenti alla luce dei costi del PEF validato dall'ATA Rifiuti collegati a spese a carattere non permanente (Costi Covid-19 previsti per l'anno 2021 e conguaglio 2020 - 1a rata RCU di 3);

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 27 del vigente Regolamento di disciplina della TARI e dell'art. 1 comma 660 della Legge 147/2013 di far fronte con risorse diverse rispetto all'entrate della TARI ai costi di cui al punto precedente per cui:

- l'importo di €153.149,00 relativo al conguaglio delle tariffe 2020 (indicato nel PEF come conguaglio 2020 - 1a rata RCU di 3), non viene posto a carico della tariffa 2021, ed è finanziato con trasferimenti erariali (cd. “Fondone”) attraverso avanzo vincolato risultante dal conto consuntivo 2020;
- l'importo di € 260.230,00 indicato nel PEF 2021 come “scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COVEXPTV2021” (costi relativi all'emergenza da COVID-19 sostenuti dal Gestore nell'anno 2021) non viene posto a carico della tariffa 2021) ed è finanziato con trasferimenti erariali (cd. “Fondone”) attraverso avanzo vincolato risultante dal conto consuntivo 2020;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. L. 22 marzo 2021, n. 41, si provvederà, attraverso apposite autorizzazioni di spesa, a disporre la copertura delle agevolazioni di cui al punto precedente, effettuando le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile;

Richiamato l'art. 6 della Delibera 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif di ARERA in forza del quale: *“In ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui ai commi 2.1 e 3.1 sono definiti:*

- *l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente;*
- *i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.P.R. n. 158/99.”;*

Visto il D.P.R. 158/99 che articola la tariffa in una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e in una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

Rilevato che detti costi sono desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, e poi ripartiti fra le classi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal citato D.P.R.;

Atteso che, nell'ambito delle utenze non domestiche, il nuovo regolamento comunale di disciplina della TARI ha previsto, all'Allegato A, una nuova cat. 31 destinata ad accogliere le strutture ricettive diverse dagli alberghi (Country house e residenze d'epoca extra-alberghiere, Case per ferie e ostelli per la gioventù, Esercizi di affittacamere, Case e appartamenti per vacanze, Bed and Breakfast) anche alla luce delle pronunce della Suprema Corte di Cassazione, alla quale è stata attribuita una specifica tariffa sulla base delle valutazioni effettuate unitamente al gestore del servizio;



Dato atto che il Gestore del servizio, Marche Multiservizi spa, ha trasmesso la proposta di piano tariffario TARI 2021 che è allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Dato inoltre atto che l'art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 *“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”* ha previsto che *“in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche. 2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 – Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021 (...);”*

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 comma 660 della legge 147/2013 è stata predisposta, per la sola annualità 2021, apposita norma inserita nel regolamento di disciplina della TARI approvato nell'odierna seduta (art. 38 commi 4 e 5), finalizzata ad individuare le riduzioni del tributo per le categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività al fine di attenuare l'impatto finanziario della TARI, mediante l'utilizzo delle risorse di cui al punto precedente;

Dato atto che, nelle more della pubblicazione del Decreto del Ministro dell'interno di riparto dei fondi di cui all'art. 6 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73:

- si è provveduto a quantificare l'importo spettante al comune di Pesaro dal riparto del fondo, definito in euro 1.080.820,00;
- le riduzioni TARI per le utenze non domestiche connesse all'emergenza covid, così come stabilite nell'art. 38 del Regolamento comunale TARI approvato nella seduta odierna, sono state quantificate in euro 1.072.392,72;
- ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. L. 22 marzo 2021, n. 41, si provvederà ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile;

Atteso che, per l'annualità 2021, si intendono individuare forme di contributo al pagamento della Tassa rifiuti anche per le categorie di utenza domestiche residenti in condizione di difficoltà economica e per le famiglie numerose;

Dato atto che le agevolazioni di cui al punto precedente saranno erogate attraverso la costituzione di un apposito “Fondo anticrisi TARI” svincolato dal Piano Tariffario e dalla normativa TARI;

Visti

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 30, comma 5, del D. L. 22 marzo 2021, n. 41 in base al quale *“limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune*



provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno".

Dato atto che la presente proposta è stata esaminata dalla Commissione "Bilancio" nelle sedute del 24 giugno 2021 e 28 giugno 2021;

Atteso che sul presente atto è stato acquisito il parere del Collegio dei Revisori con nota prot. n. 80096 del 30/06/2021;

INOLTRE, ricorrendo il presupposti dell'urgenza, si chiede al Consiglio comunale con separata votazione di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di trasmettere quanto prima la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'ATA Rifiuti ed al gestore Marche Multiservizi spa per gli adempimenti di competenza.

""

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:

- Responsabile del Servizio interessato: "Si attesta la regolarità tecnica del presente atto";
- Responsabile del Servizio Finanziario: "Valutati i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, si attesta la regolarità contabile del presente atto (art. 49 c.1-art. 147-bis-c.1, TUEL)".

Visto il seguente parere espresso dal Segretario Generale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti ai sensi dell'art. 97, comma 2, D.Lgs 267/2000: "Favorevole";

DELIBERA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di prendere atto** del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) TARI 2021 validato e trasmesso dall'Assemblea Territoriale d'ambito - A.T.A. Rifiuti (Allegato parte integrante e sostanziale);
3. **di stabilire che** dal Piano Economico Finanziario (P.E.F.) di cui al punto precedente, precedentemente alla definizione delle tariffe TARI 2021, venga sottratto il costo relativo all'applicazione delle agevolazioni di cui si è dato atto in narrativa, ai sensi dell'art 1, comma 660 della Legge 147/2013 e dell'art. 27 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, la cui copertura è assicurata attraverso il ricorso a entrate derivanti dalla fiscalità generale dell'Ente e comunque attraverso risorse diverse rispetto alla Tassa Rifiuti (T.A.R.I.) e quindi non ricadono all'interno dell'ambito delle tariffe TARI, come segue:
 - l'importo di €153.149,00 relativo al conguaglio delle tariffe 2020 (indicato nel PEF come conguaglio 2020 - 1a rata RCU di 3), non viene posto a carico della tariffa 2021, ed è finanziato con trasferimenti erariali (cd. "Fondone") attraverso avanzo vincolato risultante dal conto consuntivo 2020;
 - l'importo di € 260.230,00 indicato nel PEF 2021 come "scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COVEXPTV2021" (costi relativi all'emergenza da COVID-19 sostenuti dal Gestore nell'anno 2021) non viene posto a carico della tariffa 2021) ed è finanziato con trasferimenti erariali (cd. "Fondone") attraverso avanzo vincolato risultante dal conto consuntivo 2020;



4. **di prendere atto che** compete ad ARERA l'approvazione definitiva delle entrate tariffarie del servizio integrato rifiuti e che pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità;
5. **di approvare** le Tariffe della TARI per l'anno 2021, come da prospetto trasmesso da Marche Multiservizi Spa che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;
6. **di confermare** una riduzione per il recupero di € 0,03 al chilo nei confronti delle utenze domestiche che effettuano la raccolta differenziata presso i centri di raccolta, per i seguenti materiali: carta e cartone, imballaggi di plastica, imballaggi di vetro e imballaggi metallici;
7. **di confermare**, in via transitoria per il solo anno 2021, una riduzione di € 0,02 al chilo fino ad un massimo di 10 chili per metro quadrato di superficie soggetta al tributo, nei confronti delle utenze non domestiche che dimostrano di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero;
8. **di prendere atto** delle riduzioni tariffarie stabilite per l'anno 2021 all'art.38 del Regolamento comunale per la disciplina TARI, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;
9. **di dare atto che** le riduzioni tariffarie di cui al punto precedente sono state quantificate complessivamente in euro 1.072.392,72 e che i relativi oneri saranno coperti mediante l'utilizzo dei fondi assegnati al Comune di Pesaro ai sensi dell'art. 6 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73;
10. **di costituire** un "Fondo anticrisi TARI" destinato a contribuire al versamento della Tassa rifiuti per le utenze domestiche residenti in condizioni di difficoltà economica e per le famiglie numerose, svincolato dal Piano Tariffario e dalla normativa TARI, il cui importo sarà quantificato ai sensi del punto successivo, demandando alla Giunta la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione;
11. **di stabilire che** ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. L. 22 marzo 2021, n. 41 si provvederà ad effettuare le necessarie modifiche al bilancio di previsione derivanti da quanto stabilito ai punti precedenti in occasione della prima variazione utile;
12. **di dare atto che** sull'importo del Tributo è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia;
13. **di provvedere** a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
14. **di trasmettere** la presente deliberazione all'ATA Rifiuti per l'invio della stessa ad A.R.E.R.A ed a Marche Multiservizi spa per gli adempimenti di competenza;

Considerata l'omogeneità degli argomenti da trattare, il Presidente procede ad una discussione unica delle proposte n. 123 e n. 128. Intervengono l'Assessore Pozzi, i Consiglieri Bellucci, Marchionni G., Castellani, Lugli, Gambini M., Andreolli, Mariani, Cecchini e il Sindaco Matteo Ricci.



La votazione della proposta, svoltasi tramite l'applicativo Concilium, dà il seguente risultato:

Presenti: 29	Amadori Guerrino, Andreolli Dario, Bellucci Giampiero, Biagiotti Roberto, Blasi Guendalina, Blasi Nicholas, Castellani Sergio, Cecchini Alessandra, Conti Maria-rosa, Dallasta Giovanni, Gambini Michele, Gambini Emanuele, Iacopini Luigi, Lugli Lorenzo, Malandrino Daniele, Marchionni Giulia, Marchionni Andrea, Mariani Stefano, Mattioli Anna Maria, Murgia Camilla, Nobili Tomas, Pagnoni di dario Luca, Pandolfi Luca, Panicali Chiara, Perugini Marco, Ricci Matteo, Sperindei Lisetta, Totaro Francesco, Vanzolini Claudia
Votanti: 25	Amadori Guerrino, Andreolli Dario, Bellucci Giampiero, Biagiotti Roberto, Blasi Guendalina, Blasi Nicholas, Castellani Sergio, Cecchini Alessandra, Conti Maria-rosa, Dallasta Giovanni, Gambini Michele, Gambini Emanuele, Iacopini Luigi, Lugli Lorenzo, Malandrino Daniele, Marchionni Giulia, Marchionni Andrea, Mariani Stefano, Mattioli Anna Maria, Murgia Camilla, Nobili Tomas, Pagnoni di dario Luca, Pandolfi Luca, Panicali Chiara, Perugini Marco, Ricci Matteo, Sperindei Lisetta, Totaro Francesco, Vanzolini Claudia
Favorevoli: 17	Amadori Guerrino, Bellucci Giampiero, Blasi Nicholas, Blasi Guendalina, Castellani Sergio, Cecchini Alessandra, Gambini Michele, Iacopini Luigi, Mariani Stefano, Mattioli Anna Maria, Murgia Camilla, Nobili Tomas, Pagnoni di dario Luca, Pandolfi Luca, Panicali Chiara, Perugini Marco, Ricci Matteo
Contrari: 8	Andreolli Dario, Biagiotti Roberto, Dallasta Giovanni, Gambini Emanuele, Malandrino Daniele, Marchionni Andrea, Marchionni Giulia, Totaro Francesco
Astenuti: 4	Conti Maria-rosa, Lugli Lorenzo, Sperindei Lisetta, Vanzolini Claudia

Il Presidente proclama l'esito della votazione dichiarando che l'atto è approvato.

Dpodiché il Presidente pone in votazione la proposta di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL emanato con D.Lgs. n. 267/2000.

Presenti: 29	Amadori Guerrino, Andreolli Dario, Bellucci Giampiero, Biagiotti Roberto, Blasi Guendalina, Blasi Nicholas, Castellani Sergio, Cecchini Alessandra, Conti Maria-rosa, Dallasta Giovanni, Gambini Michele, Gambini Emanuele, Iacopini Luigi, Lugli Lorenzo, Malandrino Daniele, Marchionni Giulia, Marchionni Andrea, Mariani Stefano, Mattioli Anna Maria, Murgia Camilla, Nobili Tomas, Pagnoni di dario Luca, Pandolfi Luca, Panicali Chiara, Perugini Marco, Ricci Matteo, Sperindei Lisetta, Totaro Francesco, Vanzolini Claudia
Votanti: 25	Amadori Guerrino, Andreolli Dario, Bellucci Giampiero, Biagiotti Roberto, Blasi Guendalina, Blasi Nicholas, Castellani Sergio, Cecchini Alessandra, Conti Maria-rosa, Dallasta Giovanni, Gambini Michele, Gambini Emanuele, Iacopini Luigi, Lugli Lorenzo, Malandrino Daniele, Marchionni Giulia, Marchionni Andrea, Mariani Stefano, Mattioli Anna Maria, Murgia Camilla, Nobili Tomas, Pagnoni di dario Luca, Pandolfi Luca, Panicali Chiara, Perugini Marco, Ricci Matteo, Sperindei Lisetta, Totaro Francesco, Vanzolini Claudia
Favorevoli: 17	Amadori Guerrino, Bellucci Giampiero, Blasi Nicholas, Blasi Guendalina, Castellani Sergio, Cecchini Alessandra, Gambini Michele, Iacopini Luigi, Mariani Stefano, Mattioli Anna Maria, Murgia Camilla, Nobili Tomas, Pagnoni di dario Luca, Pandolfi Luca, Panicali Chiara, Perugini Marco, Ricci Matteo
Contrari: 8	Andreolli Dario, Biagiotti Roberto, Dallasta Giovanni, Gambini Emanuele,



Malandrino Daniele, Marchionni Andrea, Marchionni Giulia, Totaro Francesco

Astenuti: 4

Conti Maria-rosa, Lugli Lorenzo, Sperindei Lisetta, Vanzolini Claudia

Il Presidente proclama l'esito della votazione dichiarando che l'atto è reso immediatamente eseguibile.

Il resoconto integrale audio-video della seduta viene pubblicato nel portale istituzionale all'interno della sezione dedicata al Consiglio comunale.



-Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Marco Perugini

Il Segretario Generale

Dott. Claudio Chianese